



# Regione Autonoma della Sardegna

L'Assessore della Difesa dell'Ambiente

## **Disciplina delle interruzioni tecniche dell'attività di pesca (Fermo biologico 2004).**

- VISTO lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;
- VISTO il D.P.R. 24 novembre 1965, n. 1627;
- VISTE le Leggi Regionali 2 marzo 1956, n. 39, 7 marzo 1956, n. 37 e 5 luglio 1963, n.3;
- VISTO il Regolamento CEE n. 2792 del Consiglio del 17 dicembre 1999 recante disposizioni di applicazione del Regolamento CEE 1263/99 relativo allo strumento finanziario di orientamento della pesca;
- VISTA la Legge Regionale 22 dicembre 1998 n. 34 recante "Nuove norme di attuazione del fermo biologico" che ha disposto sulle procedure di attuazione delle misure tecniche di interruzione dell'attività di pesca e sulle misure sociali di accompagnamento;
- VISTO il Decreto dell'Assessore della Difesa dell'Ambiente n. 2/2004 in data 18 febbraio 2004 con il quale è stata disposta l'interruzione dell'attività di pesca durante il periodo 21 febbraio - 5 aprile 2004 per:
- le imbarcazioni autorizzate ad operare con il sistema delle reti da posta;
  - le imbarcazioni operanti con il sistema dello strascico aventi tonnellaggio di stazza lorda pari o inferiore a 15 TSL, con esclusione di quelle iscritte nel Compartimento Marittimo di Cagliari identificate 00CA;
- e facoltativamente per le imbarcazioni armate a strascico aventi tonnellaggio di stazza lorda ricompresa tra 15 e 30 TSL,;
- CONSIDERATO che all'art. 4 del sopraccitato decreto 2/2004 è stata fissata la decorrenza delle interruzioni tecniche per le imbarcazioni operanti con il sistema dello



## Regione Autonoma della Sardegna

strascico e/o volante a far data dal 15 settembre 2004 per un periodo di 45 giorni continuativi;

VISTA la L.R 13 febbraio 2004, n°1 e la L.R.11 maggio2004, n° 7 concernente “ Bilancio di previsione della Regione per l’anno 2004 e pluriennale per gli anni 2004-2006”;

### DECRETA

#### Art. 1

#### **Disposizioni per la sospensione dell’attività di pesca delle imbarcazioni che operano con il sistema dello strascico e/o volante**

Per tutte le imbarcazioni iscritte nel Compartimento Marittimo della Sardegna autorizzate ad operare col sistema a strascico e/o volante è prevista l’interruzione tecnica a partire dal giorno 15 settembre 2004 e per la durata continuativa di 45 giorni.

Sono escluse dall’obbligo della sospensione le imbarcazioni operanti con il sistema a strascico aventi tonnellaggio di stazza lorda pari o inferiore a 15 TSL o ricompresa tra 15 e 30 TSL che abbiano effettuato l’interruzione dell’attività di pesca durante il periodo primaverile.

Sono altresì escluse da detto obbligo le imbarcazioni che hanno presentato istanza ai sensi dell’art. 4, 2° e 3° comma, del citato Decreto 2/2004 per l’esercizio dell’attività con i soli palangari. Gli stessi operatori potranno riprendere l’attività con il sistema dello strascico solo alla data del 1 gennaio 2005.

#### Art. 2

#### **Divieto di pesca**

Durante il periodo di interruzione, come indicato nel precedente art. 1, è fatto assoluto divieto alle imbarcazioni obbligate alla sospensione dell’attività di pesca e alle imbarcazioni di altri compartimenti marittimi di esercitare l’attività di pesca nelle acque prospicienti il territorio della Sardegna.



**Art. 3**

**Attività di pesca consentite nel periodo del fermo**

Nelle acque territoriali prospicienti il territorio regionale, durante il periodo del fermo, è consentita la pesca subacquea professionale. E' altresì consentita la pesca del corallo secondo la disciplina prevista nel calendario di pesca per l'anno 2004.

La pesca sportiva sarà esercitata secondo le vigenti disposizioni.

Ai fini delle determinazioni da assumere nell'ambito dei programmi di ricerca in materia di pesca in corso di esecuzione in collaborazione con l'Università degli Studi di Cagliari, saranno autorizzate specifiche campagne volte a determinare gli effetti del fermo di pesca sulle risorse ittiche, anche con barche tenute ad osservare la sospensione dell'attività di pesca.

**Art. 4**

**Operazioni manutentorie**

Durante il periodo di fermo è vietata l'utilizzazione per altre attività delle barche oggetto del fermo.

Nello stesso periodo è consentita senza disarmo della nave, e con imbarcazioni a terra, l'esecuzione a bordo dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria nonché l'effettuazione delle operazioni tecniche per il rinnovo dei certificati di sicurezza, che scadono durante il periodo di fermo.

Le operazioni straordinarie, anche quelle che comportano l'alaggio della imbarcazione, devono essere preventivamente comunicate alla competente Autorità Marittima, pena la decadenza dei benefici previsti per il fermo.

Qualora nei porti ove vengono effettuate le operazioni esista un unico scalo d'alaggio e ove sussistano esigenze di utilizzo dello scalo da parte di più operatori, la durata delle operazioni che comportino l'occupazione dello scalo non può essere superiore agli 8 giorni.

L'autorizzazione alla navigazione è rilasciata per il solo periodo strettamente necessario per raggiungere il luogo presso il quale sono eseguiti i lavori e per il rientro nel porto di appartenenza.

L'imbarcazione da pesca che si trovi in disarmo per l'esecuzione di operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria o per altre cause e che permane in stato di disarmo durante lo stesso periodo di fermo non è ammessa ai benefici delle indennità.

**Art. 5**

**Consegna dei documenti di bordo**



## Regione Autonoma della Sardegna

I documenti di bordo, ivi compreso il libretto di controllo dell'imbarco e del consumo del carburante delle imbarcazioni obbligate al fermo, devono essere consegnati, a cura degli interessati, presso gli Uffici Marittimi territorialmente competenti entro il giorno precedente a quello di inizio del fermo, secondo gli orari stabiliti dalla competente Autorità Marittima, tenuto conto del rientro dell'attività di pesca.

Unitamente ai documenti di cui al precedente comma dovrà essere presentata apposita dichiarazione redatta in conformità all'allegato B contenente l'indicazione della località di ormeggio o stazionamento dell'imbarcazione

Qualora il fermo dell'imbarcazione avvenga in un porto diverso da quello di iscrizione l'Autorità Marittima che ha ricevuto i documenti comunica a quella d'iscrizione gli estremi d'identificazione e la data di inizio del fermo entro tre giorni dall'inizio dello stesso.

Effettuata la consegna dei documenti di bordo l'imbarcazione non può essere trasferita in altra località.

Al termine del periodo di fermo, la competente Autorità Marittima rilascia per ciascuna nave, un'attestazione secondo lo schema di cui all'allegato A, da cui risulti il periodo di fermo effettuato.

### **Art. 6**

#### **Disposizioni comuni per la corresponsione ed ammontare delle misure sociali di accompagnamento**

Le misure sociali di accompagnamento di cui all'art. 1 della legge n. 34 del 23 dicembre 1998 dovute per le interruzioni tecniche disposte con il presente decreto sono concesse a condizioni che:

A) Le navi da pesca:

- risultino iscritte nei registri delle navi minori e galleggianti, nonché annotate nei registri delle imprese di pesca nei Compartimenti Marittimi della Sardegna e gestite dagli armatori iscritti negli stessi;
- che abbiano base operativa nell'isola ed esercitino l'attività di pesca in misura prevalente nelle acque prospicienti il territorio della Regione.

Agli effetti del riconoscimento del diritto al pagamento delle indennità l'armamento dell'imbarcazione è requisito necessario ma non sufficiente per ottenere detto pagamento.

L'Amministrazione Regionale si riserva, a tale proposito, la facoltà di disporre accertamenti sull'effettivo esercizio della pesca marittima da parte dell'imbarcazione risultante in armamento secondo la documentazione di bordo.

B) Gli armatori e le società di armamento (persone fisiche o giuridiche):

- abbiano sede nel territorio della Regione da almeno tre anni, e il titolare ovvero il legale rappresentante dell'impresa di pesca sia stato iscritto nei tre anni precedenti l'attuazione del



## Regione Autonoma della Sardegna

- fermo, nel registro dei pescatori marittimi in un Compartimento Marittimo della Sardegna o sia residente in un Comune della Sardegna nello stesso periodo;
- risultino in possesso della licenza di pesca o titolo equivalente rilasciato dal Ministero della Marina Mercantile;
  - abbiano ottemperato alle prescrizioni del presente decreto;
  - non siano incorsi in provvedimenti sanzionatori comminati dall'Autorità Giudiziaria per violazione delle vigenti disposizioni in materia di pesca, in forza dei quali sia stata inibita l'attività di pesca per il periodo coincidente con tutto o una frazione del periodo di fermo dell'attività di pesca.

La mancanza anche di uno dei predetti requisiti comporta l'inammissibilità della domanda di erogazione delle indennità: resta comunque l'obbligo di osservare il fermo nel periodo stabilito.

### **Art. 7**

#### **Indennità per i componenti gli equipaggi**

Per i componenti l'equipaggio all'atto di imposizione del fermo, nel numero massimo di quelli regolarmente imbarcati, secondo la tabella di armamento dell'imbarcazione, sono concesse le sottospecificate misure sociali di accompagnamento:

- a) un'indennità giornaliera nella misura di € 36,15 per tutto il periodo di interruzione tecnica dell'attività;
- b) un'indennità per il fermo tecnico calcolato forfettariamente per 115 gironi nella misura di € 13,43 giornaliera.

L'indennità per le interruzioni tecniche non è concessa in alcuna misura nel caso di sbarco volontario durante il periodo del fermo. Qualora lo sbarco, in tale periodo, sia determinato da causa di forza maggiore, previo accertamento dell'Autorità Marittima, l'indennità è dovuta sino alla data dello sbarco.

Nel caso di sbarco avvenuto prima dell'inizio del periodo del fermo, per malattia o infortunio, per il marittimo che si reimbarca nella stessa unità durante il periodo di fermo, l'indennità è corrisposta a far data dal giorno del reimbarco, previa presentazione di apposita certificazione rilasciata dalla competente Autorità.

Le indennità per il periodo di fermo tecnico sono concesse per l'intero periodo, determinato forfettariamente in 115 giorni, a condizione che i componenti l'equipaggio abbiano svolto nell'anno relativo al fermo attività lavorativa per almeno 181 giorni nei Compartimenti Marittimi della Sardegna, oltreché 45 giorni per interruzioni tecniche per un totale complessivo di 226 giorni.

Ai componenti dell'equipaggio che abbiano svolto l'attività di pesca per un periodo inferiore l'indennità è corrisposta in maniera proporzionalmente ridotta, ferma restando l'osservanza del fermo obbligatorio per 45 giorni.



### **Art. 8**

#### **Rimborso degli oneri previdenziali ed assistenziali**

La corresponsione del rimborso degli oneri previdenziali ed assistenziali, ivi compresi i versamenti effettuati alla Cassa Marittima, a favore degli armatori o pescatori autonomi che hanno pagato per gli interi mesi nei quali le navi da essi gestite hanno osservato il periodo del fermo, avviene secondo le modalità di cui all'art. 8 del decreto dell'Assessore della Difesa dell'Ambiente n. 940 del 10 settembre 1991 e precisamente:

- il rimborso degli oneri previdenziali INPS è eseguito per l'importo figurante a debito dell'armatore, aumentato dell'importo degli assegni per nuclei familiari, che lo stesso armatore ha anticipato ai dipendenti per conto dell'INPS qualora figurino nel relativo modello di versamento. Nel caso in cui nel predetto modello figurino, invece, un saldo a credito dell'armatore, l'importo da considerare è pari alla differenza tra l'ammontare degli assegni per nuclei familiari anticipati ai dipendenti per conto dell'INPS che li rimborserà, e l'importo del credito finale.

Nel caso di cooperativa ammessa ai benefici della legge 13 marzo 1958 n. 250, che esegue il versamento degli oneri previdenziali INPS a mezzo di un unico modello mensile indicante solamente il numero dei soci/dipendenti assicurati, che non abbiano tutti effettuato il fermo, l'ammontare degli oneri previdenziali da rimborsare (che è del medesimo importo per ciascun assicurato, indipendentemente dalla qualifica rivestita a bordo) è rapportato al numero delle persone per le quali compete, che deve essere attestato dal Presidente della cooperativa per ciascuna nave che ha effettuato il fermo.

### **Art. 9**

#### **Sanzioni**

1. Ai destinatari delle misure del presente decreto, che non abbiano rispettato il fermo di pesca saranno applicate le seguenti sanzioni:
  - la perdita in ogni caso, se dovute, delle indennità anche per i due anni successivi a quello dell'accertamento delle violazioni e fermo restando l'obbligo dell'arresto dell'imbarcazione;
  - le sanzioni di cui alla legge 14 luglio 1965, n. 963 e successive modifiche ed integrazioni;
  - le sanzioni di cui al decreto n. 2647 del 6 novembre 1998 e precisamente:
    - a) la sospensione della validità della licenza di pesca per un periodo non superiore a 15 giorni, in caso di 1° infrazione;
    - b) la sospensione della validità della licenza di pesca per un periodo non superiore a 30 giorni in caso di 2° infrazione;
    - c) in caso di ulteriori infrazioni la sospensione della validità della licenza di pesca è aumentata sino a sei mesi.

Le sanzioni di cui al comma precedente sono estese ai contravventori delle disposizioni di cui al decreto n. 3373 del 22 dicembre 1993.



## Regione Autonoma della Sardegna

### **Art. 10**

#### **Tempi e modalità di presentazione delle domande**

I tempi e le modalità di presentazione delle domande relative alla corresponsione delle misure sociali di accompagnamento saranno determinate con successivo provvedimento.

Il presente decreto entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come norma della Regione.

Cagliari, li 12.08.2004

*firmato*  
L'Assessore  
*Dott. Antonio Dessì*

*alp/M.G.S. Resp.Sett.P.P.O.P.A./*  
*Dott.G.P.C. Dir.Serv.P.S.A./*  
*Dott.Ing.A.M.Conti Dir.Gen./*

**Allegato A**



Regione Autonoma della Sardegna

**CERTIFICAZIONE DELL'AUTORITÀ MARITTIMA**

(Ufficio d'iscrizione della m/b)

Visti gli atti d'ufficio:

**CERTIFICA**

che il m/p \_\_\_\_\_ n° \_\_\_\_\_ di matricola o R.N.M.G. di  
\_\_\_\_\_ ha effettuato nell'anno 2004 l'interruzione tecnica dell'attività di pesca dal  
\_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_;

\_\_\_\_\_ li \_\_\_\_\_

**L'AUTORITÀ MARITTIMA**

**Allegato B**

**AUTOCERTIFICAZIONE**

(ai sensi del D.P.R. 445/2000 artt. 46,47 e 76)



## Regione Autonoma della Sardegna

Il sottoscritto \_\_\_\_\_ nato a  
\_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ residente in  
\_\_\_\_\_ tel. \_\_\_\_\_,  
(specificare se **proprietario** o **armatore**) della m/b \_\_\_\_\_ matricola  
\_\_\_\_\_

a conoscenza di quanto prescritto dagli artt. 46,47 e 76, sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000 e sotto la propria personale responsabilità:

### DICHIARA

che la M/B \_\_\_\_\_ iscritta al n° \_\_\_\_\_ dei R.N.M.G. di  
\_\_\_\_\_, avente Tsl di \_\_\_\_\_, durante il periodo di fermo biologico è  
\_\_\_\_\_ (specificare se **ormeggiata** o **stazionata**) presso  
\_\_\_\_\_ in località \_\_\_\_\_.

Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.10 della legge 675/96 che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa

Data \_\_\_\_\_

(Firma per esteso)

**La presente dichiarazione non necessita dell'autenticazione della firma e deve essere presentata unitamente alla fotocopia di un documento d'identità.**